



DOCUMENTO

**II COMMISSIONE PERMANENTE
CAMERA DEI DEPUTATI**

**DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA
DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA
E DELL'INSOLVENZA**

A. C. 3671-bis

*(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del
disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il
18 maggio 2016)*

**Osservazioni e proposte del Consiglio Nazionale dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Indice

Premessa	3
1. Osservazioni e proposte di modifica all'art. 2 (Principi generali)	4
2.Osservazioni e proposte di modifica all'art. 4 (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).....	6
2.1.La sezione specializzata dell'organismo di composizione e i soggetti di adeguata professionalità in essa iscritti.....	7
2.2 L'allerta: ruolo dell'organo di controllo e dei creditori qualificati.....	8
2.3 Il procedimento di composizione della crisi	9
3. Osservazioni e proposte all'art. 6 (Procedura di concordato preventivo)	11
4. Osservazioni e proposte all'art. 7 (procedura di liquidazione giudiziale)	12
5. Osservazioni e proposte all' art. 13 (Modifiche al codice civile) e all'art. 14 (Liquidazione coatta amministrativa).....	13
TABELLA DI RAFFRONTO.....	15

Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili formula alcune osservazioni e alcune proposte al disegno di legge AC 3671-bis, recante “*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza*”.

Come già sottolineato in occasione dell’audizione del 2 dicembre scorso allo schema di disegno di legge delega elaborato dalla Commissione Rordorf, si apprezza la volontà di procedere con una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Questo Consiglio Nazionale, infatti, ha espresso forti perplessità sulla ragionevolezza degli interventi d’urgenza effettuati lo scorso anno per tramite del decreto legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015, e più di recente per tramite del decreto legge n. 59/2016.

La stratificazione di provvedimenti normativi che vengono elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti, le differenze di prassi registrate in ambito locale e, nei Tribunali più grandi, anche nell’ambito delle stesse Sezioni, può generare, a nostro avviso, disorientamento tra gli interpreti e rappresentare sia motivo di aggravamento per il lavoro di magistrati e professionisti, sia motivo di grande incertezza per i creditori e gli *stakeholders*, oltre che per i possibili investitori stranieri, che dovrebbero poter fare affidamento sull’applicazione di regole uniformi e certe sul nostro territorio.

A nostro sommo avviso l’utilizzo dello strumento del Decreto Legge, in assenza della ricorrenza dei requisiti costituzionalmente previsti per il suo utilizzo (vale a dire, necessità ed urgenza) non dovrebbe trovare impiego nei casi in cui si intenda incidere significativamente su materie che, per complessità e rilevanza nell’ambito del diritto sostanziale e processuale e per le ricadute sul sistema socio-economico, necessiterebbero della condivisione da parte delle forze politiche rappresentate in Parlamento.

Ben venga allora una legge delega di riforma organica delle procedure che affronti in modo sistematico le specificità e se del caso le criticità riscontrate nell’ambito della crisi di impresa e delle procedure concorsuali generalmente intese, dedicando particolare attenzione ad aspetti che in altri paesi dell’Unione Europea hanno trovato compiuta regolamentazione.

1. Osservazioni e proposte di modifica all'art. 2 (Principi generali)

Con riferimento all'art. 2 del disegno di legge (Principi generali) si condivide la previsione di cui alla lett. c), vale a dire quella che impone al legislatore delegato di introdurre una definizione dello stato di crisi.

In quest'ottica il CNDCEC, pur apprezzando l'intenzione di qualificare giuridicamente il **concetto di crisi**, così da distinguerlo dal concetto di insolvenza (lettera d) mette in evidenza come si tratti di compito particolarmente complesso in quanto il concetto di crisi assume nella realtà aziendalistica sfaccettature differenti a seconda del contesto e della situazione in cui l'impresa viene a trovarsi. Sarebbe, pertanto, auspicabile non trascurare il dato aziendalistico nell'evidenziazione del fenomeno della crisi, intesa, stando alla lettera dell'art. 2, come probabilità di futura insolvenza.

Recentemente il Consiglio Nazionale ha emanato per i suoi Iscritti le linee-guida "*Informativa e valutazione nella crisi di impresa*" al fine di individuare gli elementi economico aziendali qualificanti l'informativa e la valutazione della crisi di impresa¹.

Sullo stesso piano si pongono le nostre considerazioni in ordine ad altre previsioni contenute nel summenzionato articolo 2 del disegno di legge delega.

Non pienamente condivisibile, ad esempio, appare la previsione di cui alla lettera d) in base alla quale si riconosce la legittimazione ad agire dei soggetti con funzione di controllo e vigilanza nell'unico modello processuale previsto per l'accertamento dello stato della crisi o dell'insolvenza.

Per maggiore correttezza e coerenza rispetto alle funzioni affidate dalla legge agli organi di controllo e di vigilanza, anche in considerazione di quanto previsto nell'art. 4, andrebbe specificato che spetta all'incaricato della revisione legale intercettare segnali di crisi e le probabilità di futura insolvenza.

A ben vedere sarebbe maggiormente opportuno parlare di segnali in cui la continuità dell'attività viene a mancare, valutazione questa che spetta al revisore (cfr. principio di revisione SA Italia 570) e al collegio sindacale (organo di controllo) nei casi in cui esso sia incaricato della revisione legale e che viene, solo in subordine, condivisa dal collegio sindacale non incaricato della revisione legale per tramite dello scambio di flussi informativi con il revisore *ex art. 2409-septies c.c.*

Per quanto concerne le ulteriori proposte avanzate con riferimento all'articolato in esame, si suggerisce di limitare il contenimento delle ipotesi di prededuzione con riguardo ai compensi dei professionisti solo in ipotesi specifiche, laddove ad esempio la procedura abbia esiti negativi.

Passando alla previsione attinente alla necessità dell'adeguamento degli organici degli uffici giudiziari, si propone la riformulazione della lett. m) n. 3 dell'articolo in esame.

La prospettata ulteriore differenziazione della competenza per materia correlata a parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese, finirebbe con penalizzare i professionisti che esercitano la propria attività professionale in circoscrizioni differenti

¹ Nelle Linee guida al fine di rendere tempestiva l'individuazione dei segnali di crisi si suggerisce un'impostazione che:

- non escluda la possibilità di ricorrere a dati contabili e/o storici per l'individuazione di quella che è definita nel disegno di legge AC3671 come probabilità di futura insolvenza, ma solo nella prospettiva della loro capacità di segnalare futuri squilibri. Parimenti, sono poco significativi allo scopo indicatori contabili, soprattutto se esaminati singolarmente - senza, cioè, un adeguato confronto spaziale - temporale ed un'analisi congiunta con *ratio* e risultati di gestione che abbraccino le molteplici dimensioni economico-finanziarie-patrimoniali d'azienda - ed asetticamente rispetto allo specifico contesto socio-economico in cui opera l'impresa;
- imponga, in ogni caso, una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale;
- escluda la possibilità per i terzi di verificarne la sussistenza senza avere accesso ai dati interni aziendali;
- suggerisca approcci specifici per le due fattispecie.

La crisi d'impresa che non sia sfociata in stato d'insolvenza, quale risultato finale di un processo di deterioramento degli equilibri economici e finanziari, lungo anche parecchi anni, non può essere accertata da una sorta di "fermo immagine", che invece cattura un solo istante della situazione patrimoniale dell'impresa.

Per tale accertamento occorre avvalersi di informazioni, prospettiche e documentali, che solo alcuni soggetti dispongono e sono in grado di valutare.

da quelli in tal modo individuati e andrebbe ad aggravare ulteriormente anche l'attività degli uffici giudiziari e dei tribunali individuati per la trattazione dei procedimenti di insolvenza che, da quanto è dato evincere dalla formulazione letterale del principio, dovrebbero coincidere con i circondari dei tribunali maggiori.

Si propone, infine, la soppressione del principio enunciato nella lett. n) dell'art. 2 e relativo all'istituzione presso il Ministero della Giustizia di un Albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del Tribunale, funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione di requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione. Al riguardo il disegno di legge precisa che l'attuazione di tale disposizione non è neutra per la finanza pubblica in quanto, solo per l'anno 2017, l'art. 2, comma 2, del disegno di legge prevede uno stanziamento di 100.000 euro.

Il CNDCEC non condivide l'istituzione presso il Ministero di un apposito albo dei soggetti destinati a svolgere incarichi nelle procedure, con indicazione dei requisiti di professionalità, esperienza e indipendenza richiesti per l'iscrizione.

In tal modo si istituirebbe un ulteriore albo (*recte*, elenco) che potrebbe includere soggetti anche non professionisti con evidente asimmetria rispetto alla regola generale declinata nell'art. 28 l.f. e alla disciplina generale in materia di tenuta di Albi professionali di professioni regolamentate (art. 2231 c.c.).

Sfuggono le motivazioni che inducono i proponenti a suggerire l'istituzione di un albo (nell'albo) per la regolamentazione di funzioni che i professionisti, in particolar modo quelli iscritti all'Albo dei commercialisti, svolgono da anni con impegno e dedizione.

Occorre precisare al riguardo che i professionisti, nel momento in cui accettano gli incarichi in questione loro conferiti dall'autorità giudiziaria, diventano pubblici ufficiali e come tali rispondono.

E' pertanto errato supporre che tali professionisti a fronte di responsabilità tanto importanti e tanto incisive non siano adeguatamente preparati e aggiornati al momento in cui fanno pervenire la propria accettazione al giudice delegato (cfr. art. 29 l.f.).

Non solo.

Le incessanti modifiche apportate al testo della legge fallimentare negli ultimi anni e le innumerevoli novità introdotte con riferimento all'attività del curatore o del commissario (si pensi, solo a titolo di esempio, alle recenti modifiche apportate dal d.l. n. 83/2015, convertito dalla legge n. 132/2015, al testo dell'art. 104 – ter l.f. e al testo dell'art. 107 l.f., ovvero alle modifiche effettuate nell'ambito dell'art. 163 l.f. relativamente alle c.d. proposte concorrenti ovvero alla novità rappresentata dall'art. 163 – bis l.f. sulle offerte concorrenti, o a quelle di cui all'art. 173 l.f.) obbligano gli Iscritti che intendano svolgere incarichi nelle procedure concorsuali a **frequentare specifici corsi di aggiornamento nell'ambito dei programmi della formazione professionale continua** che prediligano queste tematiche e queste particolari funzioni, al fine di migliorare le proprie competenze professionali.

Non si trascuri, inoltre, che il curatore e il commissario, oltre ad essere pubblici ufficiali, rispondono in sede civile per gli atti compiuti in adempimento dei doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, vale a dire ai sensi dell'art. 1176, comma secondo c.c. e non con la diligenza richiesta all'uomo medio.

Sia consentito formulare un'altra importante osservazione.

L'istituzione di un albo speciale tenuto presso il Ministero della Giustizia potrebbe celare la pericolosa volontà di sfiduciare la stessa Magistratura.

Il curatore, così come il commissario giudiziale, operano nell'interesse della massa sotto la costante vigilanza del giudice delegato che può giungere a chiederne la revoca al Tribunale; per favorire le ragioni dei creditori, la legge consente al comitato dei creditori di chiedere al Tribunale la sostituzione dell'organo.

In altri termini, si tratta di funzioni svolte sotto il diretto controllo del giudice delegato e del Tribunale che solitamente individuano a tal fine professionisti adeguatamente preparati e competenti e che solitamente designano il curatore o il commissario tenendo in considerazione le esperienze maturate e i titoli vantati nell'ambito delle procedure concorsuali.

Al più si potrebbe considerare la possibilità di istituire presso il Ministero **un elenco dei soggetti che non sono iscritti negli albi professionali di cui all'art. 28 l.f.**, vale a dire un elenco dei soggetti attualmente contemplati nell'art. 28, primo comma, lett. c), l.f. che, in quanto non professionisti, si sottraggono agli obblighi di formazione

e aggiornamento professionale continuo previsti dalla legge e dall'ordinamento professionale previsti per questi ultimi.

Si tratta in breve di “ *coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, in società per azioni dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento*”.

Solo per questi soggetti che, come detto, potrebbero non essere iscritti in albi professionali, dovrebbe essere previsto un rigoroso sistema di monitoraggio, di valutazione delle competenze e di aggiornamento: non vantando alcuna iscrizione professionale, ovvero non essendo l'iscrizione professionale il requisito preso in considerazione dalla legge – e dal Tribunale – ai fini della nomina, essi non sono tenuti al rispetto degli obblighi - anche deontologici – della formazione professionale continua (c.d. *lifelong learning*) imposti ai professionisti.

L'albo speciale (*recte* elenco speciale), pertanto, dovrebbe annoverare come iscritti solo coloro che, estranei al mondo delle professioni regolamentate, possono ricoprire incarichi in forza dell'art. 28, comma primo, lett.c), l.f. Riteniamo, però, che quella declinata nel summenzionato art. 28, comma primo, lett.c), l. f., sia un'eccentrica eccezione alla regola generale del conferimento degli incarichi che è contenuta nell'art. 28, primo comma, lett. a) e lett. b) e che ruota attorno al principio cardine della professionalità specifica dell'iscritto all'albo a cui pertanto riteniamo non si debba derogare.

Va ulteriormente precisato che la previsione di cui alla summenzionata lett. n) dell'art. 2 del disegno di legge delega, prevedendo come criterio da valutare ai fini dell'iscrizione nell'albo anche l'esperienza maturata nella gestione delle procedure, potrebbe creare una differenziazione all'interno delle stesse categorie professionali interessate all'assunzione degli incarichi, differenziazione che non trova valido appiglio nelle leggi professionali esistenti e che rischierebbe di escludere dall'accesso i professionisti più giovani.

Siamo dell'avviso, infatti, che ampiamente rispondente all'esigenza di assicurare pubblicità e trasparenza nei criteri di nomina del curatore sia la funzione attribuita al il registro istituito presso il Ministero della Giustizia e previsto ai sensi del decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 6 agosto 2015.

2.Osservazioni e proposte di modifica all'art. 4 (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

In relazione alle **procedure di allerta e di composizione assistita della crisi** descritte nell'art. 4 del disegno di legge delega, il CNDCEC esprime un giudizio sostanzialmente positivo.

Pur tuttavia, come già fatto in occasione dell'audizione tenuta da questo Scrivente dinanzi ai componenti della Commissione Rordorf nello scorso mese di dicembre, si rappresentano alcune perplessità con riguardo alle funzioni attribuite agli organi di controllo che, a ben vedere, sono già espresse nel nostro ordinamento (si pensi, più specificatamente e limitando l'analisi al c.d. “modello tradizionale”, alle disposizioni contenute negli artt. 2403 e ss. del codice civile e negli artt. 148 e ss. del TUF).

Alcune proposte emendative, infatti, riguardano la precisazione del ruolo svolto nella procedura di allerta dal revisore legale che è il primo ad intercettare segnali di discontinuità e ad informare conseguentemente l'organo di amministrazione e quello tenuto alla vigilanza. Questa circostanza assume un certo rilievo con riguardo a quanto si andrà a precisare qui di seguito.

Prima di entrare nel merito delle nostre proposte, infatti, occorre effettuare una premessa che involge aspetti non solo sostanziali, ma anche di metodo e che attiene alla applicabilità del generale principio declinato nell'art. 13, lett.b), del disegno di legge (Modifiche al codice civile) per tramite del quale si prevede il “ ... *dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti nell'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*”.

Prendendo le mosse da questo principio generale che è, all'evidenza, collegato a quelli previsti nell'art. 4, si nutrono perplessità in ordine all'effettivo successo delle procedure di allerta in ipotesi di crisi di imprese

individuali o di società in cui la legge non preveda il deposito dei bilanci e non istituisca l'obbligo di nomina di un revisore legale o di un organo di controllo.

Solo con intento meramente ricognitivo, si rammenta che nella s.p.a. (e nelle altre società di capitali, laddove venga adottato, nei limiti di compatibilità con la struttura e l'organizzazione della stessa società) il sistema organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche *to going concern* è curato nella sua adeguatezza dagli organi delegati, valutato nella sua adeguatezza dal C.d.A. sulla base delle informazioni ricevute dai primi.

Su tale scambio informativo tra gli organi di amministrazione, si sovrappongono i doveri del collegio sindacale – per quanto attiene al sistema tradizionale – che è tenuto *ex lege* a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo. Si tratta allora di un sistema incentrato sullo scambio di flussi e sulla responsabilizzazione di differenti funzioni.

Di talchè, nel caso di crisi di società di capitali dotate di un organo di controllo, la procedura di allerta c.d. interna (in quanto attivata da un organo della società), potrebbe conoscere un certo successo e consentire l'emersione della crisi in tempi di gran lunga anteriori rispetto al manifestarsi dell'insolvenza.

In assenza di un organo di vigilanza (si pensi alle imprese individuali, alle società di persone, ovvero alle società di capitali non obbligate alla nomina di alcun organo di controllo) l'obbligo previsto dall'art. 13, lett. b), del disegno di legge ricadrebbe essenzialmente a carico dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione che, in assenza di un soggetto professionalmente qualificato a monitorare l'adeguatezza degli assetti e, se del caso, a tempestivamente rilevarne le inefficienze, potrebbero continuare a gestire trascurando l'urgenza di un rapido intervento in funzione di allerta.

In altri termini, nei casi menzionati, ancorché l'art. 13, lett. b), del disegno di legge preveda un obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente la crisi, lo stesso non individua funzioni che, a prescindere dalle modalità con cui l'attività di impresa è esercitata, possano vigilare a che tale assetto risulti adeguato per la rilevazione tempestiva della crisi, lasciando dunque all'iniziativa di colui che adotta e "costruisce" l'assetto, valuta e vigila su di esso, la scelta del tutto discrezionale di segnalare all'organismo di composizione della crisi l'inefficienza, l'inettitudine e i difetti relativi al concreto funzionamento dell'assetto stesso.

In considerazione di quanto accennato, fatta eccezione per le ipotesi in cui l'attività di impresa si trovi in fase di start –up, come avviene ad esempio nei casi della s.r.l.s. di cui all'art. 2463 – bis c.c., andrebbe considerata l'ipotesi sia di introdurre un organo di controllo obbligatorio in tutte le società di capitali, sia di prevedere la presenza di un revisore negli altri tipi sociali, al fine di intercettare tempestivamente segnali di crisi e della perdita della continuità aziendale e di porre in essere gli accorgimenti descritti nella lett. b) dell'art. 4 in commento (*avvisare immediatamente l'organo di amministrazione e in caso di omessa o inadeguata risposta, informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi*).

Fatte queste premesse e entrando nel merito delle proposte che questo Consiglio Nazionale effettua rispetto all'attuale testo, si esprime una certa soddisfazione in considerazione della versione definitiva del testo del dell'art. 4 del disegno di legge delega che in parte sembra essere frutto anche delle proposte di questo scrivente Consiglio Nazionale presentate alla Commissione Rordorf.

Occorre notare che è stata formulata una procedura che potrebbe enfatizzare la necessità di acquisire professionalità adeguate e preparate nella gestione delle crisi di imprese, anche se, come si avrà modo di osservare, sulla chiusura vera e propria della procedura si esprimeranno alcune perplessità.

2.1. La sezione specializzata dell'organismo di composizione e i soggetti di adeguata professionalità in essa iscritti

Come noto sarà un'apposita **sezione specializzata** dell'Organismo di Composizione della Crisi - di cui alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 - ad avere un ruolo centrale nel sistema di composizione della crisi.

In proposito l'originario schema prevedeva che l'organismo doveva affidare l'incarico "*ad un mediatore...scelto tra soggetti di adeguata professionalità nella gestione della crisi di impresa iscritti presso l'organismo*".

Al riguardo avevamo suggerito che la gestione della crisi, può avere successo solo se negli OCC questa venga affidata a professionisti che vantino specifici requisiti di professionalità e di indipendenza, quali ad esempio:

- i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, secondo comma lettera d),
- o in subordine, quelli in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma primo, lettera a) e lettera b)).

La soluzione adottata è quella contenuta nella lettera e) dell'art. 4, che fa ricadere la scelta su soggetti scelti tra persone di adeguata professionalità nella gestione della crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo di composizione.

Apprezziamo che il testo normativo sia stato riformulato, ma è nostro convincimento che solamente l'istituzione di sezioni specializzate, in cui risultino iscritti professionisti con competenze specifiche nella materia aziendale e nelle materie giuridiche, possa garantire il funzionamento del meccanismo di emersione anticipata della crisi.

La scelta di far ricadere sugli organismi di composizione della crisi di cui alla legge n. 3/2012 la gestione della composizione assistita della crisi viene motivata nella relazione illustrativa come volontà di non intimorire a allarmare gli imprenditori e i terzi con la presenza del Tribunale che, al contrario, potrebbe indurre il sospetto di dare inizio ad una procedura di insolvenza.

Che si tratti di organi terzi rispetto agli organi delle procedure è innegabile. E' del pari innegabile che tali organismi svolgono ben altre funzioni rispetto alla attività di mediazione. Essi, infatti, collaborano nella definizione dell'accordo di composizione, nella stesura del piano di composizione della crisi (sovente utilizzato dall'imprenditore non fallibile ammesso al sovraindebitamento) e, all'occorrenza, gestiscono la fase della liquidazione dei beni.

Gli organismi di composizione della crisi, allora, sono indicati per la gestione della allerta purché si chiarisca, in sede di elaborazione dei decreti delegati, in modo esplicito, che i soggetti iscritti nella sezione specializzata non siano solamente dotati di adeguata professionalità, bensì che gli stessi **siano professionisti regolamentati, indipendenti e specializzati nella gestione della crisi di impresa.**

2.2 L'allerta: ruolo dell'organo di controllo e dei creditori qualificati

L'articolo 4 del disegno di legge delega attribuisce a soggetti differenti la legittimazione ad attivare la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi: l'organo di controllo e l'incaricato della revisione legale da un parte (nell'ambito della **c.d. allerta interna**, in quanto procedura attivata da un organo interno alla governance o comunque dal revisore legale che con quell'organo collabora fattivamente); i creditori qualificati, come Agenzia delle Entrate, Agenti della riscossione e Enti previdenziali, che sono obbligati, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare il perdurare di inadempimenti di importo rilevante all'organismo di composizione solo in assenza di organi di controllo dall'altra (**c.d. allerta esterna**, in quanto procedura attivata da soggetti terzi rispetto al governance).

Va messo in luce, sin da subito, che nei due meccanismi di allerta il presupposto per la segnalazione non coincide, identificandosi:

- nell'allerta interna, con il fondato indizio di crisi (art. 4 comma 1 lettera b))
- nell'allerta esterna, con l'inadempimento di importo rilevante (art.4 comma 1 lettera c)).

Per quanto attiene alla c.d. allerta interna, come accennato in precedenza, il CNDCEC propone di specificare con maggiore attenzione, all'interno della fase di emersione e di successiva allerta agli organi di amministrazione e all'organismo di composizione, il ruolo dell'incaricato della revisione legale che per primo intercetta i segnali di assenza di continuità.

Alla tempestiva attivazione dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo dovrebbe corrispondere la possibilità per questi ultimi di poter far affidamento su una limitazione della propria responsabilità nella valutazione e del danno - coincidente, se del caso, con l'insolvenza conseguente al fallimento della composizione della crisi - danno che dovrebbe essere risarcito solamente dall'organo di amministrazione che non si fosse attivato tempestivamente o che non avesse proficuamente collaborato nella soluzione della crisi.

Qualora l'organo di controllo e il revisore legale si dovessero attivare tempestivamente presso gli amministratori o presso l'organismo di composizione, infatti, verrebbe ad essere scalfito il meccanismo di responsabilità solidale e sussidiaria ricadente sui sindaci per il fatto o l'omissione degli amministratori (e riconducibile al difetto dell'attività di vigilanza ex art. 2407 c.c.).

La precisazione è di una certa importanza, dal momento che l'attivazione tempestiva degli organi di controllo e del revisore è il cardine attorno cui ruota tutta il modello processuale declinato nel testo di legge delega (allerta compresa) che, come precedentemente messo in luce, attribuisce a tali soggetti la legittimazione ad agire (cfr. art. 2, comma primo, lett.d).

Conseguentemente, si propone di inserire nell'art. 13 (Modifiche al codice civile) un criterio generale con cui si deleghi il Governo a rimeditare l'attuale regime di responsabilità di cui all'art. 2407 c.c. (e per il revisore di cui all'art. 15 d.lgs. n. 39/2010) privilegiando ipotesi di concreta effettuazione del danno da parte dell'organo di controllo (o del revisore) e, per converso, facendo emergere la responsabilità di quest'ultimo solo nei casi in cui non avendo posto in essere gli obblighi di allerta previsti nella legge, abbia per tal motivo contribuito alla causazione effettiva del danno provocato dall'omissione dell'organo di amministrazione.

Con riferimento alla c.d. allerta esterna, vale a dire al criterio direttivo declinato nella lett. c), questo Consiglio Nazionale intende ribadire quanto già rappresentato alla Commissione Rordorf durante l'audizione dello scorso 2 dicembre.

Non risulta di immediata percezione l'indicazione di coordinare tali obblighi di segnalazione con quelli di informazione e vigilanza di Consob nel caso di società quotate.

Semberebbe, da una prima lettura, che la segnalazione, quando si tratti di società quotate, vada effettuata anche a CONSOB in modo che la stessa possa adempiere alle proprie funzioni di vigilanza, sempre che al contrario tale segnalazione non debba essere effettuata per consentire a Consob di procedere a sua volta con la diretta segnalazione all'organismo di composizione. Sarebbe quindi auspicabile una precisazione in merito.

Il testo della lettera c), inoltre, è stato oggetto di ulteriori proposte di modifica, *rectius* di integrazione, da parte dello scrivente CNDCEC.

Siamo dell'avviso, infatti, che **il sistema delle banche dati attualmente presenti in Italia possa rilevare immediatamente ed automaticamente gli inadempimenti di obblighi contributivi o previdenziali previsti ex lege**.

In tal senso, si propone una modifica che imponga ai creditori istituzionali di segnalare quei fatti di "automatica rilevabilità", connessi a reiterati inadempimenti di importo rilevante da parte delle imprese di obblighi fiscali e previdenziali (si pensi all'omesso versamento da parte di aziende con dipendenti di ritenute entro un determinato periodo di tempo).

Così operando si potrebbero agevolmente monitorare le realtà aziendali ed intercettare in anticipo, prevenendoli, i segnali di crisi che si manifestano, come noto, anzitutto con gli inadempimenti fiscali e contributivi da parte delle imprese.

2.3 Il procedimento di composizione della crisi

Il CNDCEC aveva messo in luce come uno dei punti deboli dello schema di legge delega Rordorf fosse l'assenza di un termine finale e l'assenza di previsioni di chiusura della procedura.

Sembra che tali carenze siano state eliminate con le previsioni di cui alla lett. e) e di cui alla lettera h), per cui si condivide l'inserimento di un termine di durata della procedura di composizione assistita della crisi che non può superare i sei mesi.

Del resto una chiusura a questa procedura andava data: se così non fosse stato, avremmo avuto l'esternalizzazione della crisi con conseguente allarme per tutti, *stakeholders* e creditori, senza riuscire ad ottenere qualsiasi utile risultato, ovvero senza intraprendere un tentativo di effettiva composizione della crisi.

Al riguardo e con ciò si motiva la proposta di soppressione all'art. 4, comma 1, dell'inciso che qualifica le procedure di natura non giudiziale e confidenziale, si ritiene che la connotazione delle procedure in termini di confidenzialità si addica solamente alla c.d. allerta interna, vale a dire alla procedura di composizione iniziata presso gli OCC su segnalazione degli organi societari e del revisore legale (descritta nelle lett. b), d), e)).

Non si trascuri, infatti, che l'esternalizzazione della crisi e la pubblicità della procedura di composizione si verifica anche al ricorrere della circostanza in cui il debitore richiama al Tribunale l'adozione di misure protettive, e dunque al ricorrere delle ipotesi descritte nella lett. f), non solo nella fase di chiusura della procedura (cfr. il passo della relazione illustrativa dove si dichiara che ai fini di incoraggiare l'imprenditore ad adottare misure di allerta, " ... si è previsto che esse siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle inizialmente al di fuori del tribunale, per evitare che l'intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi con e l'anticamera di una successiva procedura concorsuale di insolvenza").

Per tal motivo, nella nostra prima audizione innanzi alla Commissione Rordorf avevamo messo in dubbio la reale portata della **natura non giudiziale e confidenziale della procedura di composizione**: per essere tale e per non destare scalpore e allarme, la procedura dovrebbe restare interna alla società ed essere gestita attraverso le ordinarie dinamiche tra organi e soci. Riproponendo il testo del disegno AC 3671 la struttura bifasica della procedura, si suggerisce in queste note di sopprimere l'inciso.

Come accennato, si condivide l'indicazione di un termine di chiusura e l'assunzione di consapevolezza (e di responsabilità) da parte del giudice specializzato del fallimento del tentativo di composizione fallito e del comportamento ostruzionistico dell'imprenditore o dell'organo di amministrazione.

Discutibile, invece, la scelta di far intervenire nuovamente un professionista in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 67, comma terzo, lett. d), l.f. che attesti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, di nomina del Tribunale ((nuova lettera i)).

La previsione contenuta nella lett.i) dell'art. 4 non è convincente e per due ordini di motivi.

Il primo: attualmente il professionista attestatore di piani non è nominato dal Tribunale bensì dalle imprese.

Alterare il sistema di nomina non è, a nostro sommo avviso, condivisibile, perché si tratterebbe di rendere del tutto vane le importanti novità introdotte con la riforma della legge fallimentare di dieci anni fa e finalizzate a privilegiare misure di risoluzione negoziale della crisi nell'ottica della valutazione della autonomia negoziale delle parti interessate. Si tratterebbe di un ritorno al passato sfiduciando un sistema che finora ha dato buoni risultati.

L'attestatore, infatti, non è un commissario giudiziale e le due funzioni non vanno confuse. Egli non è neanche un pubblico ufficiale (pur essendo qualificato come ausiliario di Giustizia dalla Suprema Corte di Cassazione).

Inoltre, non può essere sottaciuta la circostanza che una verifica della situazione patrimoniale è già effettuata dall'organismo di composizione ai sensi della lett. c).

A ben vedere, con la previsione di cui alla lett.i) dell'art. 4 si richiede all'attestatore di nomina giudiziale di effettuare un'ulteriore verifica effettuata allo scadere dei sei mesi, sulla base della considerazione che si potrebbero essere verificati fatti tali da provocare significativi mutamenti della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, situazione che, considerato lo stato di crisi, verosimilmente dovrebbe essere peggiorata.

Il secondo: non condivisibile appare la scelta di pubblicare presso il registro delle imprese la ulteriore relazione del professionista quando decorra inutilmente il nuovo termine concesso dal Presidente della sezione specializzata per porre in essere le misure idonee a porre rimedio alla crisi. In tal modo, la pubblicità assolta da tale pubblicazione rende del tutto vano qualsiasi tentativo di accordo, anche stragiudiziale, con alcuni dei creditori e apre alla possibilità, per coloro che risultassero legittimati, di iniziare il procedimento di insolvenza.

Considerato allora che il procedimento potrebbe continuare per svariati mesi rendendo in tal modo vana l'esigenza di contenerlo in termini brevi – esigenza peraltro espressa nella lett. e) e ribadita nell'art. h) - si **suggerisce la riformulazione della lett. i) dell'art. 4.**

Una volta che l'organismo di composizione informi il Presidente della sezione specializzata, ricadrà su **quest'ultimo l'obbligo di convocare l'imprenditore e gli organi di amministrazione e adottare i provvedimenti che ritenga maggiormente opportuni.**

Solo a titolo esemplificativo, il Presidente della sezione specializzata potrebbe disporre l'ispezione della società o potrebbe nei casi più gravi nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata dell'incarico, previa revoca degli amministratori.

3. Osservazioni e proposte all'art. 6 (Procedura di concordato preventivo)

L'art. 6 del disegno di legge reca i principi e i criteri direttivi della disciplina del nuovo concordato preventivo.

Si ribadiscono le perplessità in ordine al principio direttivo declinato nella lett. a) del disegno di legge relativamente all'esigenza limitare l'accesso al concordato liquidatorio che in questi anni ha rappresenta uno strumento utile e maggiormente duttile rispetto alla rigidità della struttura della liquidazione fallimentare.

Si propone di escludere la legittimazione del terzo a proporre un concordato fino a quando non venga concluso il procedimento di allerta e mediazione di cui all'art.4 (lett. b).

Non appare condivisibile, anche, il criterio enunciato nella lettera d) dell'art. 6, dove si prevede la fissazione di modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano.

Si tratta, infatti, di **attività riservata esclusivamente all'attestatore indipendente di cui all'art. 67, comma terzo, lettera d), l.f.** che viene declinata, su incarico del debitore, secondo gli ordinari canoni della diligenza professionale ex art. 1176 c.c. e in funzione della realtà e del caso specifico.

Del pari, per quanto attiene sempre ai principi di cui alla lett. d), dell'art. 6, si ritiene che la fissazione dell'entità massima dei compensi riconosciuti ai professionisti possa essere commisurata proporzionalmente all'entità dell'attivo nei casi in cui il concordato non abbia conosciuto esito positivo.

Si tratta di aspetti rilevanti e particolarmente delicati per il professionisti e, come si evince dal testo del disegno di legge, le prospettate modifiche alla lett. d) dell'articolo in commento, necessitano di un coordinamento con il principio direttivo fissato nella successiva lett. f).

Quale corollario di quanto appena sostenuto, infatti, si propone la soppressione della lett. f) laddove si attribuiscono al Tribunale anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica del piano.

Quest'ultima è un'opzione non condivisibile che segna il ritorno al passato, anche a fronte dell'orientamento espresso dal giudice di nomofilachia piuttosto chiaro al riguardo (cfr. SS.UU.23 gennaio 2013): **spetta all'attestatore il giudizio di fattibilità economica del piano o dell'accordo in virtù della professionalità specifica che egli vanta.** Qualsiasi differente previsione, costringerebbe il Tribunale, ancorché sezione specializzata, a dover nominare un CTU per esprimere valutazioni prognostiche circa la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali. Con aggravio di costi e lungaggini nel procedimento, e, sotto altri profili con svilimento anche del ruolo dei creditori.

Fuorviante al riguardo è anche la relazione illustrativa dove si legge che “... è dubbio se nel rinnovato quadro normativo che si intende designare conservi reale utilità la figura del professionista indipendente – ma pur sempre designato dallo stesso debitore – chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.... Quanto meno nelle ipotesi in cui la domanda di concordato sia lo sbocco di una precedente procedura stragiudiziale di composizione assistita della crisi o di allerta, è ragionevole ipotizzare che la suddetta funzione attestatrice possa essere stata già adeguatamente assolta dal professionista designato a seguire tale procedura.... l’esperienza di questi ultimi anni sembra suggerire che le attestazioni del professionista quasi sempre destinate a successiva revisione a opera del commissario, con il concreto rischio di una sostanziale duplicazione di attività, di conseguente spreco di tempo e di aumento finale dei costi per l’impresa”.

Tale ricostruzione non persuade.

L’attestatore non è un commissario né un pubblico ufficiale, e le sue funzioni non possono essere sostituite con quelle del commissario.

Quanto detto trova conferma nella stessa legge fallimentare secondo la quale il commissario redige una relazione: *i*) sulle cause del dissesto; *ii*) sulla condotta del debitore; *iii*) sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori (art. 172 l.f.), oltre ad una eventuale relazione integrativa in occasione del deposito di proposte concorrenti. Il commissario non è tenuto ad esprimersi in termini di veridicità dei dati aziendali e fattibilità della proposta che è comunque discussa, votata e approvata dai creditori.

Inoltre, come la stessa relazione illustrativa del disegno di legge sembra mettere in luce, nella parte in cui giustifica la conservazione della domanda prenotativa di concordato (c.d. concordato in bianco, ex art. 161, comma sesto, l.f.), non esiste nella riforma la necessaria propedeuticità della procedura di allerta e di composizione della crisi rispetto a quella concordataria, di talché una generalizzata soppressione della figura dell’attestatore non trova valida giustificazione.

Da ultimo, qualche perplessità, più che altro sostenuta da ragioni sistematiche - trattandosi non di società insolventi ma di società in crisi, per cui, considerato il criterio enunciato nella lett. a) del medesimo art. 6, si è prospettata una concreta possibilità di continuità - si nutre con riguardo alla previsione di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) dove si prevede che in caso di comportamenti ostruzionistici da parte degli organi della società rispetto all’esecuzione della proposta omologata, il tribunale possa provvedere alla nomina di un amministratore che vanti anche poteri di sostituirsi ai soci nell’esercizio del voto in assemblea (dunque un amministratore che non vanti solo poteri di gestione).

Infine si propone la soppressione del n. 3, della lett. c), del secondo comma dell’art. 6, dove al ricorrere della deliberazione di operazioni straordinarie in corso di procedura non spetti al socio il diritto del recesso, venendosi in tal modo a minare il diritto di exit del socio.

4. Osservazioni e proposte all’art. 7 (procedura di liquidazione giudiziale)

L’art. 7 del disegno di legge delega reca la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale destinata a sostituirsi all’attuale procedura di fallimento.

Al riguardo, le osservazioni di questo Consiglio Nazionale si limitano alle previsioni contenute nella lett. a) del secondo comma della disposizione e alle previsioni di cui al nono comma.

Non condivisibili, infatti, sono a nostro sommo avviso, le previsioni di cui alla lett. a) del secondo comma, laddove si stabilisce di integrare la disciplina delle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure.

In alcuni casi, infatti, la conoscenza pregressa della realtà aziendale può risultare proficua e può agevolare l’opera del curatore. Eventuali patologie riscontrate nelle prassi, infatti, andrebbero evitate responsabilizzando

maggiormente tutti gli organi delle procedure chiamati dalla legge a collaborare fattivamente nell'ottica degli interessi di tutti i creditori agevolando i tempi di definizione e di soddisfazione di questi ultimi.

Del pari non si ritiene condivisibile il meccanismo ideato nel comma 9 dell'articolo 7.

Si tratta del c.d. progetto **Common** che è stata introdotto per realizzare massima trasparenza ed efficienza nelle operazioni di liquidazione dell'attivo.

Le operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale, infatti, sono a parer nostro per nulla semplificate e per nulla poco dispendiose.

Quanto al primo aspetto, infatti, non si trascuri che il sistema prevede una moltiplicazione di figure nella fase della liquidazione.

Si prevede, infatti, un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema (insomma, si tratterebbe di un ente che dovrebbe redigere un'attestazione specifica in termini di ragionevole soddisfazione dei creditori, sulla falsariga di quella prevista nell'art. 186 - bis per il concordato in continuità); si prevede altresì la presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione e l'istituzione di fondi per la gestione di beni invenduti (che presumibilmente andranno in qualche modo remunerati, dovendo gestire).

Non è chiaro come e quanto incida l'emissione del titolo incorporante il credito da spendere nel mercato telematico.

Qualche indicazione si trae dalla relazione tecnica di accompagnamento del disegno di legge n. 3671 che, oltre a chiarire come gli enti certificatori dovrebbero coincidere con enti ed organismi pubblici del settore finanziario già esistenti e dotati di adeguata professionalità (quali?) che svolgerebbero le proprie funzioni nell'ambito delle ordinarie competenze istituzionali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, mette in evidenza che i sistemi informativi di vigilanza della gestione liquidatoria potranno essere sostenuti attraverso l'utilizzo di stanziamenti di bilanci iscritti a legislazione vigente che per l'anno 2016 saranno pari a 47.519.473, 00 euro (decrementi ma sempre onerosi fino a d arrivare ai 13.686.933,00 euro per il 2018).

Per maggiore chiarezza, occorre mettere in evidenza che i beni attualmente invenduti restano tali non per lentezza e inefficienze del curatore ma per la difficoltà generale in cui versa il mercato immobiliare.

5. Osservazioni e proposte all' art. 13 (Modifiche al codice civile) e all'art. 14 (Liquidazione coatta amministrativa)

Restano da esaminare gli artt. 13 e 14 del disegno di legge delega.

Con riferimento alle modifiche al codice civile (art.13), come abbiamo illustrato, si propone l'inserimento nell'art. 13 della lettera e – bis) relativa alla previsione di differenti criteri di valutazione della responsabilità dell'organo di controllo che si sia attivato tempestivamente e proattivamente nella emersione della crisi.

Pertanto, **la responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c.** (per i revisori tale principio dovrebbe essere declinato con riferimento a quanto espresso nell' art. 15 d.lgs. n. 39/2010, peraltro in forza di quanto previsto nell'art. 1, comma 2, del disegno di legge) **dovrebbe emergere nei casi in cui, non avendo posto in essere gli obblighi di allerta previsti nell'ordinamento, essi abbiano con ciò contribuito alla causazione effettiva del danno provocato dall'omissione dell'organo di amministrazione.**

In ultimo, si propone la soppressione della lett. c) dell'art. 13 del disegno di legge in quanto recuperando tra le cause di scioglimento della società l'assoggettamento alla procedura di liquidazione, provocherebbe un ritorno al passato, rendendo vano quanto fatto con la riforma del diritto societario del 2003.

Quel legislatore, abbandonando la prospettiva sanzionatoria e privilegiando quella conservativa dell'impresa e dell'attività, avvallò la tesi per cui la dichiarazione di fallimento (*rectius*, nel testo in esame, di insolvenza) può comportare lo scioglimento della società solo quando all'esito della procedura si verifichi anche una delle cause declinate nell'art. 2484 c.c. ovvero quando non venga ristabilita l'operatività della società.

Per quanto attiene alla disciplina della **liquidazione coatta amministrativa** (art. 14), in conclusione, si condivide l'esigenza di procedere ad una revisione organica dell'istituto che privilegi l'unitarietà della disciplina relativa alle crisi di enti che sovente sono vigilate da autorità o ministeri differenti e che spesso è raccolta in istruzioni e regolamenti di settore.

Le nostre osservazioni si limitano al criterio declinato nella lett. b) dell'art. 14 dove si attribuisce alle autorità di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi nelle procedure di allerta descritte nell'art. 4 del disegno di legge delega.

In relazione a tale principio direttivo si ritiene che alle autorità di vigilanza vadano attribuiti il ruolo e i doveri imposti nelle società di diritto comune agli organi di vigilanza e non quelli attribuiti dal disegno di legge delega all'organismo di composizione della crisi che, come sopra esaminato, deve essere terzo e indipendente rispetto all'impresa o alla società in crisi.

E' auspicabile, infatti, che anche nell'ambito della gestione delle crisi di questi enti, **la procedura di allerta venga gestita da professionisti terzi e assolutamente indipendenti rispetto all'impresa** e come tali incaricati di addivenire alla soluzione e alla composizione della crisi dei creditori.

Incidenter tantum, infatti, si rammenta che le autorità preposte alla vigilanza di tali enti sono per legge obbligate a controllare questi ultimi mentre sono in funzionamento e sono tenute a monitorare e a prevenire possibili illeciti, scostamenti dalla legge o irregolarità amministrative, tanto gravi da determinare l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta degli enti stessi.

La citata lett. b) dell'art. 14 prevede che alle autorità amministrative di vigilanza sia attribuita anche la legittimazione a presentare la domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Pertanto sembra possibile desumere che le imprese esercenti attività bancaria e assicurativa, nonché le imprese ad esse assimilate e gli intermediari finanziari, potranno essere assoggettate sia a liquidazione coatta che alla procedura di liquidazione giudiziale. Nel primo caso il presupposto oggettivo sarà il ricorrere di *gravi irregolarità intervenute nella gestione*, mentre la procedura di liquidazione giudiziale potrà essere attivata in caso di crisi o di insolvenza, recuperando, pertanto, il principio della prevenzione già fissato nell'attuale art. 196 l.f.

E' auspicabile che il Governo effettui un'ulteriore attività di coordinamento tra le fonti, in considerazione altresì della recente attuazione della Direttiva 2014/59/UE, c.d. Direttiva BRRD, sul risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, avvenuta per tramite del D. lgs. n. 180 del 16 novembre 2015.

TABELLA DI RAFFRONTO

TESTO ATTO CAMERA 3671	TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL CNDCEC
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1. <i>(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa).</i>	ART. 1. <i>(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa).</i>
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.	1. <i>Identico</i>
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza, della raccomandazione n. 2014/ 135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della <i>model law</i> elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.	2. <i>Identico</i>
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e, quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.	3. <i>Identico</i>
ART. 2. <i>(Principi generali).</i>	ART. 2. <i>(Principi generali).</i>
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: a) sostituire il termine « fallimento » e i suoi derivati con espressioni equivalenti, quali « insolvenza » o « liquidazione giudiziale », adeguando dal punto di vista lessicale anche le	

<p>relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;</p> <p>b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;</p> <p>c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;</p> <p>e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;</p> <p>f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;</p> <p>g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;</p> <p>h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;</p> <p>i) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;</p> <p>l) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;</p> <p>m) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:</p>	<p>c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche ricorrendo a definizione e concetti della scienza aziendalistica</p> <p>d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa e dell'incaricato della revisione legale, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato</p> <p>i) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti solo in ipotesi specifiche, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure</p>
---	--

<p>1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;</p> <p>2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);</p> <p>3) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);</p> <p>n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;</p> <p>o) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>	<p>3) lasciando inalterata la competenza dei tribunali già esistenti per la trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);</p> <p>n) soppressa</p>
<p>2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>CAPO II PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA</p>	<p>CAPO II PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA</p>
<p>ART. 3 (<i>Gruppi di imprese</i>).</p>	<p>ART. 3 (<i>Gruppi di imprese</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-<i>septies</i> del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e a coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;</p> <p>b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<p>c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;</p> <p>d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;</p> <p>e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;</p> <p>f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>	
<p>2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:</p> <p>a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;</p> <p>b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;</p> <p>c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;</p> <p>d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;</p> <p>e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;</p> <p>f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:</p> <p>a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;</p> <p>b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;</p> <p>c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori; 2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile; 3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del 	<p>3. <i>Identico</i></p>

<p>gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;</p> <p>4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;</p> <p>d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).</p>	
<p>ART. 4. <i>(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).</i></p>	<p>ART. 4. <i>(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).</i></p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) attribuire la competenza a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;</p> <p>b) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;</p> <p>c) imporre a creditori qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e di vigilanza spettanti alla CONSOB;</p> <p>d) stabilire che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;</p> <p>e) prevedere che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d), affidi a un soggetto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;</p> <p>f) consentire al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative</p>	<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>b) porre a carico dell'incaricato della revisione legale e dell'organo di controllo, l'obbligo di comunicare tempestivamente all'organo di amministrazione ogni circostanza idonea a pregiudicare la continuità dell'impresa richiedendo allo stesso organo di amministrazione di intervenire tempestivamente e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;</p> <p>c) imporre a creditori qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente alla sezione specializzata del competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante ovvero di automatica rilevanza;</p> <p>d) stabilire che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo e del revisore legale, anche al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi</p> <p>e) prevedere che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d), affidi a un professionista indipendente, iscritto presso l'organismo stesso nella sezione specializzata di cui alla lett. a) del presente articolo, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;</p>

<p>in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;</p> <p>g) prevedere misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>h) prevedere, in ogni caso, che, non oltre la scadenza del termine di cui alla lettera e), l'organismo di composizione della crisi attesti se l'imprenditore abbia messo in atto le misure idonee a porre rimedio alla crisi e, in caso negativo, ne dia comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; stabilire che a tale comunicazione si provveda anche quando l'imprenditore non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento innanzi all'organismo;</p> <p>i) prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera h) convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi a un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal predetto professionista risulta che l'impresa versi in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio, decorso inutilmente il quale disponga la pubblicazione della relazione medesima nel registro delle imprese.</p>	<p>g-bis) prevedere per gli organi di controllo della società e per il revisore legale che, secondo quanto previsto dalla lett. b), si attivino tempestivamente presso l'organo amministrativo o che, in caso di omessa o inadeguata risposta di quest'ultimo, informino tempestivamente il competente organismo di composizione, limitazioni nella valutazione di eventuali responsabilità</p> <p>j) prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera h) convochi immediatamente l'imprenditore o l'organo di amministrazione e, quando occorra, adotti gli opportuni provvedimenti, nominando se del caso un amministratore giudiziario determinandone poteri e durata.</p>
<p>ART. 5. (<i>Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento</i>).</p>	<p>ART. 5. (<i>Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;</p> <p>b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;</p> <p>c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<p>d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;</p> <p>e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;</p> <p>f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.</p>	
<p>ART. 6. (Procedura di concordato preventivo).</p>	<p>ART. 6. (Procedura di concordato preventivo).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere l'inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;</p> <p>b) stabilire la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo;</p> <p>c) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;</p> <p>d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;</p> <p>e) prevedere la suddivisione obbligatoria dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p> <p>f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso;</p> <p>g) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;</p> <p>h) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;</p> <p>i) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;</p> <p>l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un</p>	<p>a) soppressa</p> <p>b) stabilire la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo; escludere la legittimazione del terzo in pendenza della procedura di composizione assistita davanti all'organismo di composizione di cui all'art. 4;</p> <p>d) determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura nei casi in cui il concordato non abbia esito positivo, in quanto dichiarato inammissibile o revocato o non approvato o non omologato</p> <p>f) soppressa</p> <p>l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile;</p>

<p>terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria; m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento; n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali; o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi; p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.</p>	<p>m) soppressa</p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile; b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci; c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura: 1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria; 2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504-<i>quater</i> del codice civile; 3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.</p>	<p>b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale;</p> <p>3) soppresso</p>
<p>ART. 7. (Procedura di liquidazione giudiziale).</p>	<p>ART. 7. (Procedura di liquidazione giudiziale).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore: a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure; b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore; c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione; d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;</p>	<p>a) soppressa</p>

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.	
3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.	3. <i>Identico</i>
4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a: a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	4. <i>Identico</i>
5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire: a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.	5. <i>Identico</i>
6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata: a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura; b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte; c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.	6. <i>Identico</i>
7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.	7. <i>Identico</i>
8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a: a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive; b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;	8. <i>Identico</i>

<p>c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;</p> <p>d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;</p> <p>e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</p> <p>f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;</p> <p>g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.</p>	
<p>9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:</p> <p>a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;</p> <p>b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:</p> <p>1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;</p> <p>2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;</p> <p>3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);</p> <p>4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti.</p>	<p>9. Soppresso</p>
<p>10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:</p> <p>a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;</p> <p>b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore e definendone presupposti, condizioni ed effetti in rapporto alla loro diversa tipologia e all'eventuale natura societaria del debitore;</p> <p>c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;</p> <p>d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.</p>	<p>10. <i>Identico</i></p>
<p>ART. 8. (<i>Esdebitazione</i>).</p>	<p>ART. 8. (<i>Esdebitazione</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<p>frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;</p> <p>b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;</p> <p>c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.</p>	
<p>ART. 9. (Sovraindebitamento).</p>	<p>ART. 9. (Sovraindebitamento).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché i soci illimitatamente responsabili, e individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;</p> <p>b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore;</p> <p>c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;</p> <p>d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;</p> <p>e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;</p> <p>f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;</p> <p>g) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;</p> <p>h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;</p> <p>i) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>ART. 10. (Privilegi).</p>	<p>ART. 10. (Privilegi).</p>

<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo procede al riordino riducendo le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>ART. 11. (<i>Garanzie non possessorie</i>).</p>	<p>ART. 11. (<i>Garanzie non possessorie</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;</p> <p>b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;</p> <p>c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;</p> <p>d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;</p> <p>e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d), regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

<p>della proiezione, per l'anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</p>	
<p>ART. 12. (<i>Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali</i>).</p>	<p>ART. 12. (<i>Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>
<p>ART. 13. (<i>Modifiche al codice civile</i>).</p>	<p>ART. 13. (<i>Modifiche al codice civile</i>).</p>
<p>1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:</p> <p>a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-<i>bis</i>;</p> <p>b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;</p> <p>c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;</p> <p>d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-<i>duodecies</i>, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-<i>bis</i>, quarto, quinto e sesto comma, 2482-<i>ter</i> e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;</p> <p>e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;</p>	<p>c) <i>soppressa</i></p> <p><i>e-bis</i>) in deroga all'art. 2407 c.c., criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di composizione della crisi di cui all'art. 4, non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi;</p>

f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.	
ART. 14. (Liquidazione coatta amministrativa).	ART. 14. (Liquidazione coatta amministrativa).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: 1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; 2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità; b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.	b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.
ART. 15.	
.....	
CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE	CAPO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ART. 16. (Disposizioni finanziarie).	ART. 16. (Disposizioni finanziarie).
1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera n), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.	1. <i>Identico</i>
2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	2. <i>Identico</i>